

AMBIENTE

APPLICATIVO AUA-POINT: COMPILAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITA'

Destinatari: impianti produttivi soggetti a controlli ambientali

Come già comunicato nella nostra informativa n°2/2022, la Regione Lombardia ha previsto un sistema informatico on line, denominato AUA-POINT, per la comunicazione dei dati di monitoraggio obbligatorio delle aziende non in AIA. Con il 31/12/2022 scade la prima annualità di regime del sistema; pertanto, **entro il 31/03/2023** le aziende soggette (cioè quelle con Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006) dovranno provvedere alla compilazione delle maschere iniziali dei dati pertinenti, e quindi all'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all'anno solare 2022.

Ricordiamo per comodità le tempistiche previste per l'inserimento dati per le varie tipologie di autorizzazioni:

ANNO	REGIME AUTORIZZATIVO	DATI DA INSERIRE
2022 (scad. inserimento 31.03.2023)	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 (extra AUA) ai sensi della dgr 983/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni in atmosfera convogliate; Bilancio di massa (COV) ex art.272 (se previsto); Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32).
2023 (scad. inserimento 31.03.2024)	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 (extra AUA); Autorizzazione emissioni 269; AUA contenenti scarichi industriali2 ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera ("scheda C o D"), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006. 	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni in atmosfera convogliate; Bilancio di massa (COV) ex art. 272 (se previsto); Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32); Piano Gestione solventi (se previsto); Scarichi acque industriali.
2024 (scad. inserimento 31.03.2025)	<p>Tutte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 d.lgs. 152/2006 (extra AUA); Autorizzazione emissioni 269; AUA contenenti scarichi industriali ("scheda A") e/o emissioni in atmosfera ("scheda C o D"), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006; autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili); autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti); autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali). 	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni in atmosfera convogliate; Bilancio di massa COV ex art. 272 (se previsto); Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32); Piano Gestione solventi (se previsto); Scarichi acque industriali; Scarichi acque meteoriche.

Si ricorda inoltre che in occasione di campionamenti di messa a regime, i certificati e relative relazioni dovranno essere caricati sul portale AUA-POINT, entro la tempistica indicata in autorizzazione, in sostituzione della trasmissione agli enti tramite portale SUAP ovvero tramite PEC.

Verde Consulting si rende disponibile per la compilazione dell'applicativo AUA-POINT; vi chiediamo quanto prima di richiedere l'intervento in modo tale da poter iniziare a creare le maschere dati su cui verrà poi fatta la compilazione.

Ricordiamo in ultimo che per accedere al portale è ora obbligatorio l'uso dello SPID (Sistema pubblico di identità digitale), pertanto sarà necessario che le aziende, prima della registrazione, siano dotate di SPID appartenente a una persona di riferimento interna all'azienda (anche nel caso in cui la compilazione sia stata affidata a terzi).

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

ALBO GESTORI AMBIENTALI: VARIAZIONE REQUISITI PER DISPENSA RT DALLE VERIFICHE DI IDONEITA'

Destinatari: Responsabili Tecnici

L'Albo ha recentemente variato i requisiti per la dispensa dalle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico: la Delibera del Comitato Nazionale n.7 del 16/11/2022 ha infatti stabilito che il Legale Rappresentante che sia anche Responsabile Tecnico dell'impresa, per poter beneficiare della dispensa dalle verifiche ex Delibera n. 6/2017, deve aver contemporaneamente mantenuto entrambi gli incarichi negli ultimi 5 anni, fermo restando il requisito dell'esperienza ventennale come RT nel settore di attività oggetto di iscrizione.

Conseguentemente con Circolare n. 9 del 21/11/2022 l'Albo ha fornito alcune indicazioni aggiuntive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di RT di cui alla delibera n. 6/2017.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

NOMINA ADR SPEDITORI DI RIFIUTI ADR

Destinatari: Soggetti che spediscono rifiuti rientranti nella normativa ADR

Secondo la normativa A.D.R., lo **speditore** è l'impresa **che spedisce** merci pericolose (compresi i rifiuti) per conto proprio o per conto di terzi.

Nel 2019 l'accordo A.D.R. ha previsto l'obbligo di nomina del Consulente A.D.R. anche per la figura dello Speditore, con deroga di tre anni per l'applicazione; pertanto, dal 31 dicembre 2022 l'obbligo vale anche per il solo "Speditore".

Il 21/12/22 il MIT ha chiarito con nota esplicativa, che le esenzioni dalla nomina del consulente A.D.R. (previste dal §1.8.3.2) sono state estese anche **allo speditore**; anche per tale figura, pertanto, rimane l'esenzione dalla nomina del consulente per spedizioni in esenzione parziale, quantità limitata o esenti.

Contrariamente a quanto previsto da A.D.R. 2023, è prevista anche l'esenzione per attività saltuaria previa comunicazione all'inizio di ogni anno alla UMC (Motorizzazione Civile).

Per cui è prevista l'esenzione dalla nomina:

- 1) In caso di esenzione parziale o totale o per quantità esenti;
- 2) Spedizioni occasionali di cui all'art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno) di merci pericolose di categoria 3 previa comunicazione da depositare all'inizio di ogni anno presso la Motorizzazione dove è insediata la sede legale dell'impresa.

Rimangono comunque le responsabilità previste dal §1.4 A.D.R. (tra cui adozione di idonee procedure di movimentazione di merce pericolosa) e in termini di formazione (§1.3 A.D.R.).

In caso di necessità, possiamo fornirvi il nominativo di un Consulente A.D.R. per l'approfondimento della necessità di effettivo incarico per la vostra azienda.

Riferimento: [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it).

NUOVE BAT PER L'INDUSTRIA CHIMICA E TESSILE

Destinatari: Aziende con Autorizzazione A.I.A. per attività 4, 6.2, e 6.11

Il 06/12/22 e il 09/12/22 la Commissione Ue ha pubblicato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) rispettivamente per l'industria chimica e l'industria tessile ai fini delle autorizzazioni integrate ambientali.

Le nuove BAT si riferiscono alle A.I.A., con codici IPPC:

- 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato I, salvo diversa indicazione)
- 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno;
- 6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le conclusioni sulle BAT determinano, ai sensi del Dlgs. 152/06, il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali relative al settore coinvolto entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT.

Si consiglia alle ditte in A.I.A. (esclusivamente se autorizzate **in una delle sopra citate tipologie di attività**) di iniziare a verificare il documento per constatare la necessità di eventuali modifiche tecnologiche da mettere in previsione al fine di adeguarsi alle BAT in vista del prossimo riesame che verrà avviato dall'Autorità Competente con comunicazione specifica.

Riferimento: [Damiano Patuzzo \(patuzzo@verdeconsulting.it\)](mailto:patuzzo@verdeconsulting.it).

MUD: SCADENZA IL 30/04/23

Destinatari: produttori, trasportatori, intermediari, impianti di gestione di rifiuti.

Per il 2023 la scadenza della denuncia MUD (relativa all'anno 2022), da effettuare ai sensi del D.P.C.M. 17/12/2021, è al momento fissata al **30 aprile 2023** (salvo eventuali proroghe).

Non sono state pubblicate novità per quanto riguarda il modello da utilizzare pertanto si ritiene confermato quello allegato al decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2021; rimangono quindi immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Nel caso vengano pubblicati aggiornamenti del modello, saranno da noi comunicati nelle prossime informative.

Vi raccomandiamo pertanto di procedere quanto prima al controllo della corretta compilazione delle registrazioni, alla verifica delle giacenze, al riordino dei formulari ricevuti o emessi.

Nel caso in cui la compilazione del MUD sia stata affidata a Verde Consulting, il materiale per redigere le denunce MUD ci deve pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Riferimento: [Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il 3° trimestre 2022	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	31/12/22
Nomina consulente ADR per speditori rifiuti ADR	Soggetti che spediscono rifiuti rientranti nella normativa ADR esclusi dalle esenzioni	Dal 31/12/22 entro la prima spedizione
Denuncia MUD	Tutte le ditte che producono o gestiscono rifiuti	30/04/23

CON L'OCCASIONE AUGURIAMO A TUTTI UN BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO